



Città di Ceccano

IX Settore "Contenzioso-C.U.C.-S.U.A.P.-Commercio"

Piazza Municipio n.1 – 03023 Ceccano (FR) - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00278230602

Centralino tel. 0775/6221 – Responsabile 0775/622324 – Ufficio 0775/622375 – 373 - Fax 0775/622326 -

Sito Internet: www.comune.ceccano.fr.it - PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it

E mail: contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it - ufficiocommercio@comune.ceccano.fr.it -

Informativa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 59 del 8-3-2020)

e

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(G.U. n. 62 del 9-3-2020)

MISURE ADOTTATE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

- sono consentite le attività di **ristorazione e bar** dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le **attività commerciali diverse** da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le **medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli **esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a

garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le attività di **palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**;
- sono sospese le attività di **pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è vietata ogni forma di **assembramento di persone** in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al D.P.C.M. è punito ai sensi dell'articolo **650 del codice penale**, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Misure igienico-sanitarie

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il Responsabile del IX Settore

Dott. Emanuele Colapietro

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)